

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL**

**Pallamano**

**COMUNICATO  
UFFICIALE  
N.07 del 17.10.2024**

Giudice Sportivo Nazionale  
Corte Sportiva d'Appello  
Tribunale Federale  
Corte Federale di Appello



**Comunicato Ufficiale Nr. 7 del 16/10/2024****SERIE A1 FEMMINILE Girone Unico**

<b>4 ^ Giornata di Andata</b>			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
80580	09/10/2024	SALERNO - CASSANO MAGNAGO	24 - 30

<b>5 ^ Giornata di Andata</b>			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
80584	12/10/2024	CASALGRANDE PADANA - LENO	32 - 25
80585	12/10/2024	CASSANO MAGNAGO - BRIXEN SÜDTIROL	25 - 23
80586	12/10/2024	CELLINI PADOVA - SECURFOX ARIOSTO	27 - 32
80588	13/10/2024	LIONS SASSARI - SALERNO	17 - 39

<b>5 ^ Giornata di Andata</b>			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
80587	23/10/2024	MEZZOCORONA – AC LIFE STYLE ERICE	PREVISTA
80583	16/10/2024	ADATTIVA AC PONTINIA – TERAMO	PREVISTA

**Classifica**

Squadra	Punti	Giocate	Vinte	Pareggiate	Perse	Fatti	Subiti	Penalità
CASSANO MAGNAGO	10	5	5	0	0	150	108	0
SALERNO	8	5	4	0	1	171	113	0
AC LIFE STYLE ERICE	6	3	3	0	0	105	53	0
ADATTIVA HC PONTINIA	6	4	3	0	1	142	99	0
BRIXEN SÜDTIROL	6	4	3	0	1	119	98	0
SECURFOX ARIOSTO	6	5	3	0	2	135	130	0
CASALGRANDE PADANA	4	4	2	0	2	120	106	0
LENO	4	5	2	0	3	123	142	0
TERAMO	2	4	1	0	3	104	134	0
CELLINI PADOVA	0	4	0	0	4	96	130	0
MEZZOCORONA	0	4	0	0	4	95	129	0
LIONS SASSARI	0	5	0	0	5	90	208	0

---

**- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**

**GARA N° 80588 LIONS SASSARI – SALERNO del 13.10.2024**

**LIONS SASSARI: AMMENDA DI € 500.00 (CINQUECENTO/00)** per inefficienza campo di giuoco perché sprovvisto di acqua calda negli spogliatoi delle squadre e dei direttori di gara (art. 16 R.G.D.).

**Il Giudice Sportivo Nazionale  
Avv. Riccardo Aquilanti**

**Comunicato Ufficiale Nr. 7 del 16/10/2024****SERIE A GOLD MASCHILE Girone Unico**

<b>6 ^ Giornata di Andata</b>			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
81158	12/10/2024	CASSANO MAGNAGO - ALPERIA BLACK DEVILS	37 - 25
81153	12/10/2024	PRESSANO - SPARER EPPAN	37 - 28
81154	12/10/2024	JUNIOR FASANO - BRIXEN	30 - 30
81155	12/10/2024	SECCHIA RUBIERA - PUBLIESSE CHIARAVALLE	22 - 26
81156	12/10/2024	BOZEN - CAMERANO	28 - 27
81157	12/10/2024	TEAMNETWORK ALBATRO - CONVERSANO	27 - 31
81152	12/10/2024	MACAGI CINGOLI - RAIMOND SASSARI	28 - 32

**Classifica**

Squadra	Punti	Giocate	Vinte	Pareggiate	Perse	Fatti	Subiti	Penalità
CASSANO MAGNAGO	11	6	5	1	0	190	156	0
BOZEN	11	6	5	1	0	199	183	0
CONVERSANO	10	5	5	0	0	160	114	0
RAIMOND SASSARI	10	6	5	0	1	184	162	0
TEAMNETWORK ALBATRO	8	6	4	0	2	180	173	0
PRESSANO	6	6	3	0	3	174	185	0
BRIXEN	5	6	2	1	3	215	203	0
JUNIOR FASANO	5	6	2	1	3	173	169	0
ALPERIA BLACK DEVILS	4	5	2	0	3	146	153	0
SPARER EPPAN	4	6	2	0	4	182	207	0
MACAGI CINGOLI	2	5	1	0	4	129	145	0
CAMERANO	2	6	1	0	5	150	168	0
PUBLIESSE CHIARAVALLE	2	6	1	0	5	139	167	0
SECCHIA RUBIERA	0	5	0	0	5	122	158	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

---

**- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -****NESSUN PROVVEDIMENTO****Il Giudice Sportivo Nazionale  
Avv. Riccardo Aquilanti**

**Comunicato Ufficiale Nr. 7 del 16/10/2024****SERIE A SILVER MASCHILE Girone Unico**

<b>4 ^ Giornata di Andata</b>			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
81321	12/10/2024	LEN SOLUTION CARPI - SALUMIFICIO RIVA MOLTENO	20 - 29
81322	12/10/2024	BELLUNO - HAENNA	25 - 20
81317	12/10/2024	CAMPUS ITALIA - METELLI COLOGNE	30 - 32
81318	12/10/2024	LANZARA - VERDEAZZURRO	27 - 30
81319	12/10/2024	TEAM MASCALUCIA - TRIESTE 1970	21 - 27
81320	12/10/2024	ROMAGNA - BOLOGNA UNITED	28 - 27

**Classifica**

Squadra	Punti	Giocate	Vinte	Pareggiate	Perse	Fatti	Subiti	Penalità
TRieste 1970	8	4	4	0	0	115	90	0
SALUMIFICIO RIVA MOLTENO	6	4	3	0	1	115	101	0
BELLUNO	6	4	2	2	0	95	89	0
ROMAGNA	6	4	3	0	1	118	113	0
METELLI COLOGNE	5	4	2	1	1	103	97	0
LEN SOLUTION CARPI	5	4	2	1	1	98	98	0
CAMPUS ITALIA	4	4	2	0	2	111	125	0
HAENNA	3	4	1	1	2	108	116	0
BOLOGNA UNITED	2	4	1	0	3	109	103	0
VERDEAZZURRO	2	4	1	0	3	114	124	0
LANZARA	1	4	0	1	3	107	116	0
TEAM MASCALUCIA	0	4	0	0	4	102	123	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

---

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -

NESSUN PROVVEDIMENTO

Il Giudice Sportivo Nazionale  
Avv. Riccardo Aquilanti

**Comunicato Ufficiale Nr. 7 del 16/10/2024****SERIE A BRONZE MASCHILE Girone A**

<b>1 ^ Giornata di Andata</b>			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
81431	12/10/2024	MALO - LENO	35 - 32
81432	12/10/2024	SAN VITO MARANO - FERRARIN	33 - 27
81433	12/10/2024	FERRARA UNITED - TORRI	21 - 22
81434	13/10/2024	DERTHONA - PALAZZOLO	30 - 30
Riposa			VIGASIO

**Classifica**

Squadra	Punti	Giocate	Vinte	Pareggiate	Perse	Fatti	Subiti	Penalità
SAN VITO MARANO	2	1	1	0	0	33	27	0
MALO	2	1	1	0	0	35	32	0
TORRI	2	1	1	0	0	22	21	0
DERTHONA	1	1	0	1	0	30	30	0
PALAZZOLO	1	1	0	1	0	30	30	0
VIGASIO	0	0	0	0	0	0	0	0
FERRARA UNITED	0	1	0	0	1	21	22	0
LENO	0	1	0	0	1	32	35	0
FERRARIN	0	1	0	0	1	27	33	0

**Ufficio Attività Agonistica Nazionale**

---

**- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -****GARA N° 81431 MALO – LENO del 12.10.2024**

**LENO: AMMENDA DI € 300.00 (TRECENTO/00)** per avere iscritto a referto meno di 12 atleti contravvenendo alle disposizioni particolari campionato Serie A Bronze (Vademecum 24/25 pag. 57 lett. a), art. 15 R.G.D.).

**Il Giudice Sportivo Nazionale**  
**Avv. Riccardo Aquilanti**

**Comunicato Ufficiale Nr. 7 del 16/10/2024****SERIE A BRONZE MASCHILE Girone B**

<b>1 ^ Giornata di Andata</b>			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
81503	12/10/2024	LIONS TERAMO - CHIETI	21 - 24
81504	12/10/2024	PANTAREI ITALIA MODENA - MONTEPRANDONE	26 - 25
81505	12/10/2024	NOCI - INNOTECH SRL SERRA	20 - 25
81506	12/10/2024	MODULA CASALGRANDE - TAVARNELLE	26 - 29
Riposa			ALTAMURA

**Classifica**

Squadra	Punti	Giocate	Vinte	Pareggiate	Perse	Fatti	Subiti	Penalità
INNOTECH SRL SERRA	2	1	1	0	0	25	20	0
TAVARNELLE	2	1	1	0	0	29	26	0
CHIETI	2	1	1	0	0	24	21	0
PANTAREI ITALIA MODENA	2	1	1	0	0	26	25	0
ALTAMURA	0	0	0	0	0	0	0	0
MONTEPRANDONE	0	1	0	0	1	25	26	0
LIONS TERAMO	0	1	0	0	1	21	24	0
MODULA CASALGRANDE	0	1	0	0	1	26	29	0
NOCI	0	1	0	0	1	20	25	0

**Ufficio Attività Agonistica Nazionale**

---

**- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -****GARA N° 81503 LIONS TERAMO – CHIETI DEL 12.10.2023**

**BARBUTI DAVIDE (LIONS TERAMO): SQUALIFICA PER 1 (UNA) GIORNATA EFFETTIVA DI GARA** perché al termine del primo tempo spintonava aggressivamente un giocatore della squadra avversaria (art. 16 comma 3 RGD).

**Il Giudice Sportivo Nazionale**  
**Avv. Riccardo Aquilanti**

# Federazione Italiana Giuoco Handball



PALLAMANO  
DISCIPLINA OLIMPICA

proc. n° 2/2024 R.G. Trib.

## IL TRIBUNALE FEDERALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL

composto da:

Avv. **Andrea Napolitano** - Presidente

Avv. **Emilia Giffenni** - Componente

Avv. **Luciana Mattioli** - Componente

riunitosi telematicamente l'8 ottobre 2024 alle ore 15,00 per decidere in merito al deferimento disposto dal Procuratore Federale nell'ambito del procedimento disciplinare in epigrafe indicato, iscritto a carico del sig. **Pasquale Loria** per violazione dell'art. 1, comma 2 del Regolamento Giustizia e Disciplina,

### premesse che:

1. In seguito a segnalazione pervenuta dalla Segreteria Generale, in data 04.03.2024, l'Ufficio della Procura Federale espletava le seguenti indagini: in data 24 aprile 2024 veniva escusso telematicamente, in qualità di persona informata sui fatti, il sig. Adriano Ruocco il quale, nel corso dell'audizione, dichiarava di essere il Segretario Generale della Federazione e che, a seguito della cessazione dalla carica di Presidente Federale, il dott. Pasquale Loria non aveva restituito alla Federazione il *tablet* IPAD PRO 10.5 WI-FI 256Gb S/N DMPTX2R2HPDX assegnatogli in uso; il sig. Ruocco precisava che il suddetto cespite non era rientrato nella disponibilità della Federazione, nonostante ne avesse richiesto per ben due volte la restituzione. Dichiarava, altresì, che l'indirizzo di posta elettronica ploria@pec.it, cui era stata inviata la PEC del 24.01.2024, avente ad oggetto "verifica cespiti" era l'indirizzo PEC appartenente all'ex Presidente Federale, dott. Pasquale Loria. Il Segretario dichiarava, inoltre, che in data 09.01.2024 si era tenuta una riunione con i Commissari Straordinari, durante la quale gli era stato chiesto di verificare la presenza di cespiti federali non restituiti dal Presidente Federale e dai consiglieri federali cessati dalla carica, nonché di attivarsi per la loro restituzione. Aggiungeva ancora il sig. Ruocco che la responsabile dell'ufficio amministrazione, sig.ra Tiziana Pasini, gli indicava la presenza di un solo cespite ovvero del citato *tablet*, in uso all'ex Presidente della Federazione. Il Segretario dichiarava, altresì, che su indicazione dei Commissari straordinari aveva invitato il dott. Loria, come già riferito, con PEC del 24.01.2024, a restituire il bene; dopo due settimane, non avendo ottenuto alcun riscontro, aveva inviato, in data 07.02.2024 sempre alla stessa PEC, un sollecito formale con invito a restituire il cespite nel termine di 15 giorni e che, su richiesta dei Commissari, aveva poi telefonato personalmente al sig. Marcello Festa, amico dell'ex Presidente Federale, per chiedergli di sollecitare la restituzione del citato bene.





Il sig. Festa gli aveva poi riferito di aver parlato con il dott. Loria e che questi gli aveva comunicato di aver lasciato il *tablet* in un certo cassetto del suo ex ufficio. Il Segretario Generale riferiva che, all'esito della telefonata con il sig. Marcello Festa, aveva chiesto alla responsabile dell'ufficio amministrazione, Tiziana Pasini di procedere alla verifica presso la stanza in uso all'ex Presidente Federale, dott. Pasquale Loria.

La verifica della sig.ra Pasini aveva esito negativo. A quel punto il Ruocco aveva inviato un SMS al Sig. Marcello Festa per comunicargli l'esito del sopralluogo, al fine di poterlo riferire a sua volta a Loria. Anche tale tentativo non sortiva alcun esito. Riferiva, inoltre, che trascorsi i 15 giorni assegnati per la restituzione, di concerto con i Commissari, aveva trasmesso gli atti alla Procura Federale. Il sig. Ruocco specificava che il sig. Marcello Festa in quel periodo, come anche al momento dell'audizione, ricopriva la carica di direttore responsabile della rivista federale "*Il giornale dell'Handball*" nell'ambito della Federazione.

Il Segretario concludeva le proprie dichiarazioni, affermando che non esisteva un documento ufficiale dal quale fosse possibile rinvenire il nominativo dell'assegnatario del citato *tablet*; ma che esisteva un libro cespiti dove era annotato che il *tablet* era in uso all'ex Presidente Federale dott. Loria.

Il Procuratore Federale, a margine dell'audizione, chiedeva al Segretario Generale l'acquisizione di copia delle comunicazioni inviate e citate nel corso dell'audizione poi definitivamente acquisite in atti e oggi riversate nell'odierno fascicolo del Tribunale Federale.

**2.** In data 15 maggio 2024 veniva escussa telematicamente, in qualità di persona informata sui fatti, la sig.ra Tiziana Pasini, la quale dichiarava di essere la responsabile dell'ufficio amministrazione della Federazione Handball dal settembre 2017 e di occuparsi direttamente della redazione delle scritture contabili. Affermava inoltre che all'atto dell'assunzione della carica di Presidente da parte del Loria (marzo 2017), lei non svolgeva le mansioni indicate, proprio perché era stata assunta nel successivo mese di settembre 2017. Dichiarava, inoltre, che la sua mansione, al momento dell'insediamento di Loria, era svolta dalla collega Annunziata Panei, ormai in quiescenza, e da una collaboratrice esterna, ora dipendente federale, Susanna Cosoleto.

A domanda la Pasini rispondeva che la gestione del materiale informatico, in uso ai dipendenti/funzionari ed al Presidente della Federazione fosse in carico all'ufficio IT; all'epoca dell'insediamento di Loria, il citato Ufficio era gestito dal dipendente sig. Carlo Lentini, poi andato in pensione. Affermava, altresì, che, il Lentini era incaricato della configurazione dei dispositivi informatici e di tutti gli aspetti tecnici; mentre l'ufficio amministrazione registrava le fatture e, in caso di cespiti, procedeva alla registrazione degli stessi.

A domanda, riferiva che, la consegna della strumentazione al Presidente Loria era stata curata da Carlo Lentini. Affermava, altresì, di non aver mai consegnato, personalmente, al Presidente un *tablet*, pur sapendo che il Presidente Loria ne aveva in uso uno, ma di non sapere indicare se il *tablet* fosse quello inventariato. A domanda, riferiva di non sapere a chi, una volta cessata la carica, il Presidente Loria avrebbe dovuto restituire il *tablet*, in assenza di una procedura in tal senso nonché di un protocollo relativo alle consegne dei beni materiali. Dichiarava, inoltre, di non avere mai chiesto, personalmente, la restituzione del *tablet* al Presidente Loria; le risultava, tuttavia, che fosse stato il Segretario Generale Adriano Ruocco a richiedere due volte la restituzione al presidente Loria del dispositivo in questione mediante invio di PEC; ricordava, ancora, che nel corso di una telefonata intercorsa con il sig. Marcello Festa, amico dell'ex Presidente Loria, il Segretario Generale gli aveva chiesto di ricordare al sig. Loria di riscontrare la PEC e di provvedere alla restituzione del *tablet*. Affermava, in aggiunta, che il sig. Festa le aveva riferito di averne parlato con Loria e che lo stesso gli

aveva comunicato di averlo lasciato nella sua stanza in un cassetto. A domanda, riferiva ancora di essere stata presente alla telefonata trovandosi nella stanza del Segretario Generale, anche se non era in viva voce. Dichiarava, altresì, di essere stata incaricata dal Segretario Generale di verificare la presenza del *tablet* in un cassetto della scrivania nella stanza del Presidente, come da indicazioni date da Loria al Festa, e di essersi subito recata nella stanza in uso al Presidente Federale e, unitamente alla collega Simona Sabatini, incontrata nel corridoio, di avere verificato e riscontrato che nessun *tablet* fosse nel cassetto, né in altro luogo nella stanza.

La Pasini riferiva altresì, che le chiavi della stanza del Presidente venivano custodite nell'ufficio segreteria del Presidente, stanza che costituiva anticamera a quella del Presidente Federale, dove si trova la collega Valentina Bernardi, segretaria del Presidente Federale. Dichiarava, poi, che, quando il collega Lentini era andato in pensione le aveva consegnato un *file* con l'inventario dei dispositivi informatici; cosicché, quando il Segretario Generale le aveva chiesto di verificare se fossero stati consegnati dei beni al Presidente, aveva potuto riscontrare anche su detto *file* che egli aveva in uso effettivamente un *tablet*. Tale circostanza era emersa facendo un riscontro tra fattura di acquisto, registro dei cespiti e il *file* consegnatole dal Sig. Lentini, il tutto mediante l'identificativo IP del tablet che risultava in uso a Loria. Dichiarava, infine, di non sapere indicare se, nelle more, il *tablet* fosse stato riconsegnato.

**3.** Terminate le indagini, la Procura Federale, in data 15.07.2024, a mezzo PEC da parte della Giustizia Sportiva FIGH, comunicava al Sig. Pasquale Loria, l'intendimento di voler procedere al suo deferimento per avere *con la sua condotta violato le norme federali ed invero, l'art. 1 co. 2 del Regolamento Giustizia e Disciplina per non aver provveduto, nonostante i solleciti, alla riconsegna del bene mobile federale IPAD PRO 10.5 WI-FI 256Gb S/N DMPTX2R2HPDX al momento della cessazione dal proprio incarico presso la FIGH*".

**4.** L'incolpato, veniva altresì informato della facoltà di estrarre copia della documentazione relativa alle indagini entro il termine di 10 gg. dal ricevimento dell'intendimento di deferimento, nonché della possibilità di avvalersi delle disposizioni previste dall'art. 67 comma 5 R.G.D. e per gli effetti veniva fissato il termine del 25.07.2024 ore 12 per l'invio di una memoria difensiva e/o documenti, nonché, l'ulteriore facoltà di avvalersi delle norme previste dagli artt. 52 e 72 del Regolamento Giustizia e Disciplina.

**5.** Nessuna memoria difensiva o deposito documenti perveniva nel termine di cui sopra ed in data 31 luglio 2024, la Procura Federale provvedeva al deferimento dello stesso, e veniva notificato al Sig. Pasquale Loria a mezzo PEC da parte della Giustizia Sportiva FIGH atto di deferimento per la violazione delle norme federali di cui all'intendimento di deferimento.

**6.** Veniva fissata quindi l'udienza dibattimentale ex art. 53 del R.G.D. per le ore 15,00 e segg. del giorno 08 ottobre 2024 per l'esame del deferimento disposto a carico del Sig. Pasquale Loria;

**7.** L'incolpato veniva reso edotto della facoltà di richiedere copia degli atti del procedimento fino alle ore 12 del 4 ottobre 2024 nonché di produrre memorie, deduzioni, documenti e formulare richiesta di audizione di eventuali testimoni nel medesimo termine, inoltrandone comunicazione a mezzo PEC all'indirizzo [giustiziasportiva.pec@figh.info](mailto:giustiziasportiva.pec@figh.info);

**8.** Il Loria veniva altresì informato della possibilità di concordare con l'Ufficio della Procura Federale l'applicazione consensuale della sanzione (patteggiamento), da sottoporre al giudizio di congruità di codesto tribunale;

9. All'udienza dell'8 ottobre 2024, il Tribunale, acquisito il fascicolo delle indagini, dichiarati utilizzabili gli atti e dati per letti i documenti allegati, accertata la regolarità delle notifiche, rilevava che l'incolpato non si era costituito in giudizio né aveva inteso nominare un difensore e, pertanto, dichiarava aperto il dibattimento ed invitava il Procuratore Federale, a formulare eventuali richieste istruttorie.

10. Il Procuratore Federale non riteneva di formulare richieste istruttorie e, su invito del Tribunale, concludeva con la richiesta di condanna dell'incolpato alla sanzione della radiazione, stante la gravità della condotta posta in essere dal Pasquale Loria, soggetto che ricopriva la carica di Presidente Federale e, tenuto conto altresì della condotta successiva all'infrazione contestata, rivelatrice della volontà di non collaborare.

11. Chiuso il dibattimento, il Tribunale riunitosi in Camera di Consiglio, pronunciava il dispositivo della seguente

## SENTENZA

mediante lettura dello stesso e, riservando il deposito della motivazione entro 15 giorni.

Preliminarmente, il Tribunale, considerata la mancata costituzione in giudizio dell'incolpato, ritiene opportuno rilevare, con riguardo all'instaurazione del contraddittorio, che l'art. 32 del Regolamento di Giustizia e Disciplina della FIGH, che ripercorre il dettato dell'art. 11 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, individua nella PEC la forma generale con la quale sono comunicati gli atti del procedimento sportivo. Con riferimento ai procedimenti disciplinari, la disposizione citata onera le parti di indicare, nel primo atto anche anteriore al deferimento, l'indirizzo PEC presso il quale ricevere le comunicazioni, stabilendo che, in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell'organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito e prevedendo, altresì che, in ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.

Nel caso di specie, l'intendimento di deferimento del 15.7.2024, prima, e poi l'atto di deferimento del 31 luglio 2024, risultano essere stati regolarmente notificati via PEC all'indirizzo [ploria@pec.it](mailto:ploria@pec.it) che il Segretario Generale delle Federazione, come si è evidenziato in premessa, ha confermato appartenere all'ex Presidente Federale, dott. Pasquale Loria.

I messaggi PEC risultano effettivamente ricevuti dal destinatario come emerge dagli avvisi di "accettazione" ed "avvenuta consegna" di cui all'art. 6 del DPR 68/2005 (versati in atti).

Quanto alla citazione per l'udienza dibattimentale, la stessa risulta consegnata sia alla PEC sopra menzionata, come comprovato dalle relative ricevute telematiche in atti, sia a mezzo del servizio postale all'indirizzo dell'incolpato, con raccomandata che risulta ritirata presso l'ufficio postale in data 3 ottobre 2024, (vds. in senso confermativo copia della pagina estratta dal sito *web* delle Poste Italiane acquisita agli atti).

Per queste ragioni, il Tribunale ritiene regolarmente instaurato il contraddittorio.

Nel merito si osserva quanto segue.

All'esito del dibattimento, il Tribunale ritiene raggiunta la prova della responsabilità del dott. Loria quanto alla mancata restituzione e dunque all'indebita appropriazione del *tablet* di proprietà della FIGH.

Il dott. Loria non ha dato riscontro a due richieste, trasmesse tramite PEC dal Segretario Generale in data 24.01.2024 e 07.02.2024 (entrambe agli atti dell'odierno processo), relative alla restituzione del bene in questione. Soltanto successivamente, il sig. Loria ha fornito una indicazione sul luogo di presunto deposito del *tablet* tramite l'amico Sig. Festa contattato dalla Federazione, così confermando implicitamente di aver ricevuto, usato e detenuto il dispositivo informatico, nonché, di riflesso, la sua conoscenza in ordine alle precedenti richieste di restituzione del bene. La ricerca del *tablet* nell'Ufficio del Presidente Loria, poi eseguita, non ha portato al ritrovamento del cespite, come affermato dalla responsabile dell'ufficio amministrazione, Sig.ra Pasini.

In aggiunta, si osserva che l'assegnazione del bene federale in questione all'incolpato, risulta riscontrata anche dal libro cespiti della Federazione (vedasi copia in atti) nonché dal *file* contenente l'inventario dei dispositivi informatici consegnato alla Sig.ra Pasini dal Sig. Lentini, ex dipendente che si occupava della gestione degli strumenti informatici; la Sig.ra Pasini ha affermato, al riguardo, di aver potuto riscontrare anche su detto *file* che il Sig. Loria aveva in uso un *tablet*, mediante riscontro tra il citato *file*, fattura di acquisto, registro cespiti e identificativo IP del *tablet* in questione.

Da tali emergenze processuali, il Collegio ritiene che non vi sia dubbio in ordine alla circostanza che il Sig. Loria avesse ricevuto in uso dalla Federazione il bene informatico in questione che, alla cessazione della carica, avrebbe dovuto essere riconsegnato al legittimo proprietario, ossia la FIGH, a prescindere dall'esistenza di un protocollo formale di riconsegna dei beni federali. Ciò è tanto più vero se si considera che la riconsegna era stata espressamente richiesta dalla FIGH tramite le riferite comunicazioni formali del Segretario Generale.

È dunque sicuramente attribuibile al sig. Loria la condotta descritta nell'incolpazione, condotta che rappresenta una grave violazione dell'art. 1, comma 2 del Regolamento Giustizia e Disciplina della FIGH richiamato nell'atto di deferimento.

Ed infatti, secondo il citato articolo 1, comma 2, del Regolamento di Giustizia e Disciplina della FIGH, i soggetti che, tra gli altri, ricoprono ruoli decisionali o organizzativi nella Federazione sono tenuti a mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità, rettitudine nonché di correttezza morale e materiale. Come noto, lealtà, correttezza e probità costituiscono i principi fondamentali che informano l'intero sistema sportivo e che il "*Codice di Comportamento Sportivo del CONI*", nelle sue premesse, qualifica come *doveri fondamentali, inderogabili e obbligatori* la cui violazione costituisce *grave inadempimento meritevole di adeguate sanzioni*. Con particolare riferimento al principio di lealtà, l'art. 2 del richiamato Codice di Comportamento Sportivo del CONI stabilisce che i tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva.

Ebbene, la mancata restituzione e la conseguente appropriazione di un bene di proprietà della Federazione di appartenenza viola manifestamente tali principi. Il Collegio ritiene che la violazione risulti particolarmente censurabile tenuto conto della carica di Presidente della Federazione che l'incolpato aveva ricoperto, tale appunto da imporgli una ancor più attenta osservanza dei doveri di lealtà, correttezza e probità.

A mente del Collegio, nella determinazione dell'entità sanzionatoria, si deve tenere conto, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Giustizia e Disciplina della FIGH, anche del contegno del Sig. Loria dopo la richiesta di riconsegna del cespite. Come è emerso dagli atti, l'incolpato non ha prestato alcuna collaborazione e, al contrario, non ha mai risposto alle comunicazioni ufficiali da parte del Segretario Generale né tantomeno ha preso contatti con l'Ufficio della Procura federale.

Tale comportamento denota, come evidenziato dal Procuratore Federale, la precisa volontà di non dare importanza al procedimento, nonché alla Federazione stessa e alla carica che ricopriva, in palese contrasto con i principi sopra richiamati.

Il Tribunale, all'esito delle considerazioni sin qui svolte, pur riconoscendo la gravità della condotta dall'incolpato, astrattamente integrante, laddove ne ricorressero i requisiti di procedibilità, la fattispecie penale di appropriazione indebita, ha ritenuto di non accogliere la richiesta sanzionatoria della radiazione formulata dalla Procura Federale applicando, invece, la più lieve sanzione dell'inibizione.

La radiazione, infatti, nel contesto del R.G.D. è la sanzione più severa applicabile e viene adottata in casi estremamente gravi ovvero in presenza di comportamenti che danneggiano in modo significativo l'immagine dello Sport e della Federazione.

Ad avviso del Collegio l'inibizione appare la sanzione più adeguata con riguardo alla condotta posta in essere dal Loria dal momento che detta sanzione viene generalmente applicata per comportamenti non conformi al Regolamento Giustizia e Disciplina che vanno dalle infrazioni tecniche a violazioni più gravi di tipo etico comportamentale come nel caso di specie.

Il Tribunale ritiene pertanto congrua la sanzione dell'inibizione, determinata in mesi 18.

### **P.Q.M.**

il Tribunale Federale come sopra composto:

- **condanna** il Sig. Pasquale Loria alla sanzione dell'inibizione per mesi 18 (diciotto) per violazione dell'art. 1, comma 2 del Regolamento Giustizia e Disciplina della FIGH;
- Si comunichi.

Così deciso in Roma, l'8 ottobre 2024

F.<sup>to</sup> Avv. Andrea Napolitano - Presidente  
F.<sup>to</sup> Avv. Emilia Giffenni - Componente relatore  
F.<sup>to</sup> Avv. Luciana Mattioli - Componente

Decisione depositata il 15.10.2024

La Segreteria degli Organi di Giustizia della F.I.G.H.